



PROVINCIA DI CREMONA

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PTCP

**ai sensi dell'art. 17 c. 12 L.R. 12/2005
e dell'art. 34 c. 2 Normativa PTCP**

**nell'ambito del progetto di ampliamento produttivo
della ditta C.O.I.M. S.p.A. Di Offanengo (CR)
promosso mediante Accordo di Programma**

RAPPORTO PRELIMINARE

**Verifica di Assoggettabilità
a Valutazione Ambientale Strategica
della proposta di Variante al PTCP**



ottobre 2013

INDICE GENERALE

CAPITOLO 1.INTRODUZIONE.....	3
CAPITOLO 2.RIFERIMENTI NORMATIVI	4
CAPITOLO 3.SCHEMA GENERALE DELLA VERIFICA DI ESCLUSIONE E PERCORSO DI LAVORO	5
CAPITOLO 4.SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA VERIFICA DI ESCLUSIONE VAS	6
CAPITOLO 5.MODALITÀ DI INFORMAZIONE	7
CAPITOLO 6.INQUADRAMENTO TERRITORIALE	8
CAPITOLO 7.CONTENUTI DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PTCP	10
CAPITOLO 8.VALUTAZIONI	11
CAPITOLO 9.CONCLUSIONI	14
CAPITOLO 10.MONITORAGGIO	16

CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

La presente relazione preliminare è redatta ai fini della **Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica** della proposta di variante non sostanziale al PTCP vigente. Nello specifico, la variante è relativa alla richiesta di ampliamento della ditta C.O.I.M. S.p.A. di Offanengo, che determina sia variante allo strumento urbanistico del Comune (PGT), che al Piano Territoriale della Provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 12/2005 e dell'art. 34 comma 2 della Normativa PTCP. L'approvazione infatti, con la partecipazione e l'assenso della provincia interessata, di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla vigente legislazione, comporta **automatica variante al PTCP**.

Lo strumento di programmazione negoziata utilizzato nella fattispecie è l'**accordo di programma**, sottoscritto fra Provincia, Comune e approvato in data 3 ottobre 2013 presso il Comune di Offanengo.

La D.G.R. 761/2010 prevede un modello metodologico e procedurale della VAS in ambito di accordi di programma, i quali interessano un campo estremamente vasto di tipologie di intervento che producono impatti di natura ed entità molto diversi. Di conseguenza **la determinazione della necessità o meno di sottoporre un accordo di programma a valutazione ambientale non può che discendere da un accertamento preliminare**, affidato alla responsabilità dell'Autorità procedente.

Pertanto il presente Rapporto preliminare ha lo scopo di fornire all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione per **giudicare se la variante necessita di valutazione ambientale o meno**. Tali informazioni riguardano le caratteristiche della variante al piano e le aree potenzialmente coinvolte.

È fondamentale ricordare che l'art. 13 comma 4 del D.Lgs. 152/06 sancisce che *"[...] per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative"*.

CAPITOLO 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Quello che segue è un elenco dei riferimenti legislativi in materia di valutazione ambientale della variante al Piano che sono stati presi in considerazione nel presente rapporto preliminare, comprensivi della legislazione di carattere Comunitario, nazionale, e regionale:

- **Direttiva 2001/42/CE** del Parlamento Europeo concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- **Direttiva 2003/4/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- **Direttiva 2003/35/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;
- **D.Lgs. 195/05**, a recepimento della direttiva 2003/4/CE;
- **L.R. 12/05** “Legge per il governo del territorio”;
- **D.C.R. VIII/351 del 13 marzo 2007**, in attuazione della L. R. 12/05;
- **D.G.R. 8/6420 del 27 dicembre 2007** "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”;
- **D.G.R. 8/10971 del 30 Dicembre 2009** “Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS”;
- **D.G.R. 10 novembre 2010 N. 9/761** “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”.

CAPITOLO 3. SCHEMA GENERALE DELLA VERIFICA DI ESCLUSIONE E PERCORSO DI LAVORO

Per la presente procedura la Provincia di Cremona si è attenuta allo schema metodologico generico per la verifica di assoggettabilità a VAS contenuto nella D.G.R. 9/761 del 2012, come riportato qui sotto.

Tab. 1 – schema metodologico per la verifica di assoggettabilità a VAS (estratto D.G.R. 9/761 del 2012)

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 0 Preparazione	PO.1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P PO.2 Incarico per la stesura del P/P PO.3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0.1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0.2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1.1 Orientamenti iniziali del P/P	A1.1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1.2 Definizione schema operativo P/P	A1.2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1.3 Rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	Messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	Verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del P/P alla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno il P/P alla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento sul web	

CAPITOLO 4. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA VERIFICA DI ESCLUSIONE VAS

Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano. L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, ha individuato con atto formale i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, da invitare alla conferenza di verifica.

Di seguito sono indicati i soggetti che verranno consultati:

Proponente: Comune di Offanengo

Autorità procedente: Arch. Maurizio Rossi – dirigente settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Cremona

Autorità competente: Dott. Andrea Azzoni – dirigente settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona

Soggetti competenti in materia ambientale: soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Brescia, Cremona e Mantova, soprintendenza ai Beni Archeologici per la Lombardia, Regione Lombardia (DG Territorio e Urbanistica, UO Pianificazione territoriale e Urbana), ARPA Dipartimento di Cremona, ASL della Provincia di Cremona – distretto di Crema, autorità competenti in materia di SIC e ZPS (settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona e Parco del Serio), autorità competente in materia di VIA.

Pubblico interessato: comuni limitrofi (Ricengo, Casaleto di Sopra, Romanengo, Izano, Crema), ATO Provincia di Cremona, Società Cremasca Servizi S.r.l., Padania Acque gestione S.p.A., ENEL Distribuzione S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Consorzio irriguo Roggia Babbiona, cittadini, associazioni di categoria, associazioni di cittadini ed altre autorità che possono avere interesse ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.


CAPITOLO 5. MODALITÀ DI INFORMAZIONE

Specifica conferenza di valutazione sarà attivata al fine di acquisire elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati. Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della direttiva 2001/42/CE.

Gli Enti saranno convocati per lo svolgimento della **Conferenza di Verifica** mediante specifico invito. Agli stessi sarà inviata preventivamente la documentazione oggetto della conferenza, oltre alla possibilità di visionare e scaricare la stessa dal sito web provinciale e dal sito VAS regionale (SIVAS). Il Pubblico sarà informato con specifico documento di avviso pubblicato sul sito web provinciale. I documenti utili per lo svolgimento degli incontri saranno pubblicati sul sito web provinciale e saranno sempre visionabili presso gli uffici del Settore Territorio della Provincia di Cremona. L'intera cittadinanza potrà prendere visione del presente rapporto preliminare e della documentazione della variante presso gli uffici sopra citati.


CAPITOLO 6. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La mappa sottostante identifica la posizione del Comune di Offanengo nella Provincia di Cremona. Il territorio comunale è confinante a ovest con il comune di Crema, a nord con il comune di Ricengo, ad est con il comune di Romanengo, e a sud con il comune di Izano.



Offanengo è un comune di 5.902 abitanti (dato 2012). Il territorio comunale è attraversato principalmente da est a ovest dalla strada provinciale SP 235, e nella direzione nord-sud dalla SP 15. Il tessuto urbanizzato residenziale si sviluppa a nord della SP 235, mentre l'urbanizzato di tipo produttivo/artigianale si sviluppa linearmente lungo l'asse della SP235, salvo per l'area produttiva della ditta C.O.I.M. S.p.A., oggetto della variante, che si colloca lungo il tracciato della SP 15 a nord del tessuto residenziale esistente.

Estratto territoriale – Fonte Google Maps




CAPITOLO 7. CONTENUTI DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PTCP

L'area oggetto d'intervento riguarda la richiesta di ampliamento (per un'area di circa 40.000 mq) della ditta C.O.I.M. S.p.A., che ad oggi occupa una superficie di circa 200.000 mq, situata a nord del centro abitato di Offanengo. L'area confina a nord, a est, e a sud con aree agricole, mentre a ovest con il comparto produttivo. La ditta C.O.I.M. S.p.A. (Chimica Organica Industriale Milanese), è una società attiva nel settore della chimica di specialità e in particolare delle specialità poliuretaniche. È stata fondata nel 1962, ha iniziato la sua attività produttiva nello stabilimento di Offanengo ed ha vissuto una continua espansione e sviluppo sia in Italia che all'estero, posizionandosi oggi all'ottavo posto per vendite mondiali tra i gruppi chimici italiani.

Estratto Carta delle Tutele e delle Salvaguardie del PTCP vigente con individuazione dell'ampliamento

Percorso tavola: <http://www.provincia.cremona.it/territ/all/20100707-1030440.pdf>

Percorso legenda: <http://www.provincia.cremona.it/territ/all/20100707-0907570.pdf>



L'area oggetto di richiesta di espansione è identificata catastalmente al mappale n. 432 (parte) del Fg.4, che nel PGT vigente è classificata come "zona E2 – agricola di valenza paesistica". Tale area a nord confina con la "zona E1 – agricola culturale con la presenza di un allevamento di bovini, a est con la roggia "Babbiona" e la strada comunale Offanengo-Portici dove dalla parte opposta è presente un'azienda agricola soggetta ad AIA, a sud con la "zona E2 – agricola di valenza paesistica", mentre a ovest con la "zona D1 – Polifunzionale" in cui è insediato lo stabilimento della C.O.I.M. L'ampliamento dell'attività ricade interamente negli ambiti agricoli strategici del PTCP (art. 19 bis Normativa), inoltre, come sopra richiamato, l'area confina marginalmente a est con il tracciato della roggia Babbiona, dove il PTCP prevede un corridoio della rete ecologica (art.16.7 Normativa), per il quale è prevista una fascia di rispetto di 20 m, dove non sono consentiti interventi di carattere edificatorio.

CAPITOLO 8. VALUTAZIONI

Il modello metodologico procedurale regionale della VAS prevede che **l'Autorità Procedente può appurare l'eventuale esistenza delle condizioni per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS**. Tale ipotesi si applica qualora l'Accordo di Programma comporti variante a piani o programmi che rispondano a determinate caratteristiche descritte nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo. Il relativo documento di attuazione effettua un'esegesi della direttiva medesima, nello sforzo di dare una idonea interpretazione alle nozioni di "piccole aree", "livello locale", e "modifiche minori", concetti richiesti come prerogativa alla non assoggettabilità a VAS. L'interpretazione del significato di "piccolo" nella frase "piccole aree a livello locale" richiede un attento esercizio di giudizio, e si dimostra necessario decidere caso per caso. Si incontra una simile difficoltà nel decidere il significato di "locale". Il linguaggio usato nella direttiva non stabilisce un legame chiaro con le autorità locali ma il termine "livello" implica un contrasto con, ad esempio, i livelli nazionali o regionali. La frase completa "piccole aree a livello locale" chiarisce che tutta la zona di una autorità locale non potrebbe essere esclusa (a meno che non fosse piccola). In alcuni Stati membri le aree delle autorità locali possono essere veramente molto ampie ed escludere per intero una di tali aree sarebbe una lacuna rilevante nell'ambito di applicazione.

Il criterio chiave per l'applicazione della direttiva, tuttavia, non è la dimensione dell'area contemplata ma la questione se il piano o il programma potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente. Un piano o programma che secondo gli Stati membri potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente deve essere sottoposto a valutazione ambientale anche se determina soltanto l'utilizzo di una piccola zona a livello locale. I progetti potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente a causa della loro natura o della loro ubicazione.

Similmente, l'espressione "modifiche minori" deve essere considerata nel contesto del piano o del programma che viene modificato e della probabilità che esso possa avere effetti significativi sull'ambiente. È improbabile che una definizione generale delle "modifiche minori" avrebbe una qualche utilità. Ai sensi della definizione di "piani e programmi", le modifiche a tali piani e programmi rientrano potenzialmente nell'ambito di applicazione della direttiva. L'articolo 3, paragrafo 3 del documento di attuazione della direttiva chiarisce la posizione riconoscendo che una modifica può essere di ordine talmente piccolo da non potere verosimilmente avere effetti significativi sull'ambiente, ma dispone che nei casi in cui è probabile che la modifica di un piano o di un programma abbia effetti significativi sull'ambiente debba essere effettuata una valutazione a prescindere dall'ampiezza della modifica. È importante sottolineare che non tutte le modifiche implicano una nuova valutazione d'impatto ai sensi della direttiva, visto che questa non prevede tali procedure se le modifiche non sono tali da produrre effetti significativi sull'ambiente.

L'articolo 3, paragrafi 3 e 4 stabilisce le circostanze in cui gli Stati membri devono verificare se un piano o un programma possa avere effetti significativi sull'ambiente. L'articolo 3, paragrafo 5 prescrive le modalità secondo cui essi devono adempiere a tale disposizione generale, mentre l'allegato II identifica i criteri che ispirano la verifica (i cosiddetti "criteri della significatività").

La questione da risolvere è quanto il piano o il programma previsti possano contribuire a ridurre i danni ambientali. Un piano o un programma con una portata molto ampia in termini di ripercussioni sull'ambiente avrà molte probabilità di essere oggetto di una valutazione, mentre uno con poche implicazioni ambientali può non averne. La pertinenza dei problemi ai piani o ai programmi non è definita e potrebbe essere interpretata in molti modi. Include i casi in cui i piani o i programmi causano o acuiscono problemi ambientali, in cui sono limitati o in altro modo influenzati da essi, o in cui contribuiscono a risolverli, ridurli o evitarli. In ogni caso, sarà necessario individuare la natura e la gravità dei problemi ambientali che attengono al piano o al programma.

Un fattore altrettanto importante da considerare è l'area che può essere interessata dal piano o dal programma e conseguentemente dai suoi effetti. Va sottolineato che la direttiva non dispone di rivolgere attenzione soltanto alle aree riconosciute come protette. Il particolare valore o la particolare vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata può fare aumentare la probabilità che gli effetti in tale area vengano considerati significativi.

Tab. 2 – Allegato II della direttiva 42/2001/CE:

Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- ◆ in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,
- ◆ in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,
- ◆ la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
- ◆ problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,
- ◆ la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- ◆ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
- ◆ carattere cumulativo degli effetti,
- ◆ natura transfrontaliera degli effetti,
- ◆ rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
- ◆ entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),
- ◆ valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
 - dell'utilizzo intensivo del suolo,
 - effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Predire i possibili effetti ambientali è complesso, specialmente in un contesto di piani o programmi relativamente generici o ad alto livello, per i quali potrebbe essere difficile prevedere i risultati dell'attuazione al momento della decisione. L'uso del termine "probabile" da parte della direttiva suggerisce che gli effetti ambientali da considerare sono quelli che possono essere previsti con un ragionevole grado di probabilità.

Livello di precisione del quadro di riferimento

Quanto più preciso è il quadro di riferimento definito da un piano o un programma, tanto maggiore è la probabilità che venga richiesta una valutazione ai sensi della direttiva. Perciò i piani o i programmi che per esempio non definiscono solo la zona in cui vengono edificate le abitazioni o in cui vengono svolte le attività commerciali, ma anche la loro natura, le loro dimensioni ed (eventualmente) le condizioni operative, potrebbero definire un quadro di riferimento più approfondito rispetto a quelli che definiscono obiettivi senza indicare i dettagli del quadro di riferimento entro il quale conseguire tali obiettivi.

Influenza fra livelli di pianificazione

Se un piano o un programma ne influenza fortemente un altro, gli eventuali effetti ambientali che potrebbe avere possono diffondersi più ampiamente (o profondamente) di quanto non avverrebbe se ciò non accadesse. Schematicamente, i piani e i programmi possono essere suddivisi in due categorie: "orizzontale" (piani e programmi che appartengono allo stesso livello, o che hanno uno statuto uguale o simile) e "verticale" (piani e programmi che appartengono a una gerarchia). In una gerarchia, i piani e i programmi al livello più alto, generale, potrebbero influenzare quelli al livello più basso, dettagliato. Ad esempio, quelli al livello più basso potrebbero dovere tenere

esplicitamente in considerazione i contenuti e gli obiettivi del piano o del programma al livello più alto o potrebbero dover dimostrare in che modo contribuiscono agli obiettivi espressi nel piano al livello più alto. Naturalmente, è chiaro che le cose nella pratica possono essere meno semplici; in particolare, **in alcuni sistemi il piano o il programma al livello più basso potrebbe a volte (ad esempio se è più recente) influenzare quello al livello più alto**. I rapporti tra i diversi piani e programmi devono essere esaminati attentamente nei singoli casi.

Pertinenza del piano alle considerazioni ambientali

La questione da risolvere nel presente contesto è quanto il piano o il programma previsti possano contribuire a ridurre i danni ambientali. Un piano o un programma con una portata molto ampia in termini di ripercussioni sull'ambiente avrà molte probabilità di essere oggetto di una valutazione, mentre uno con poche implicazioni ambientali può non averne.

Problemi ambientali pertinenti al piano

La pertinenza dei problemi ai piani o ai programmi non è definita, e potrebbe essere interpretata in molti modi. Include i casi in cui i piani o i programmi causano o acuiscono problemi ambientali, in cui sono limitati o in altro modo influenzati da essi, o in cui contribuiscono a risolverli, ridurli o evitarli. In ogni caso, sarà necessario individuare la natura e la gravità dei problemi ambientali che attengono al piano o al programma.

Rilevanza del piano in materia di normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

In questa sede occorre esaminare sia i contributi positivi all'attuazione della normativa comunitaria che quelli negativi. È importante garantire che venga presa in considerazione tutta la normativa comunitaria in materia di ambiente, ed è anche importante considerare se la probabilità o la frequenza degli effetti sarà molto bassa (causa accidentale) o se gli effetti si verificheranno continuamente. Inoltre, quanto più complessi (ad es. a causa delle sinergie e dell'accumulo), più diffusi o più gravi sono gli effetti, tanto più è probabile che essi debbano essere considerati "significativi". Un fattore altrettanto importante da considerare è l'area che può essere interessata dal piano o dal programma e conseguentemente dai suoi effetti. **Va sottolineato che la direttiva non dispone di rivolgere attenzione soltanto alle aree riconosciute come protette.** Il particolare valore o la particolare vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata può fare aumentare la probabilità che gli effetti in tale area vengano considerati significativi. Applicare i criteri per determinare gli effetti potenziali sull'ambiente richiede un approccio completo e sistematico. Per individuare possibili effetti significativi si devono considerare i 'ricettori' di tali effetti, e cioè la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Deve essere tenuto in considerazione anche se gli effetti sono secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

La Valutazione di incidenza

I piani e i programmi per i quali è stata stabilita la necessità di una valutazione ambientale ai sensi della *direttiva Habitat* sono anche soggetti alla procedura di valutazione di cui alla direttiva sulla VAS. **La direttiva sulla VAS e la direttiva Habitat si applicano dunque cumulativamente** a tutti i piani e programmi che hanno ripercussioni sui siti protetti ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 7 della direttiva Habitat e una procedura combinata può essere effettuata a patto che soddisfi sia i requisiti della direttiva sulla VAS che della direttiva Habitat. In tal caso, la procedura deve includere anche le misure procedurali prescritte dalla direttiva sulla VAS e il testo sostanziale relativo agli effetti sui siti protetti previsto dalla direttiva Habitat. La valutazione ai sensi della direttiva Habitat è anche un test per certificare che un piano non si ripercuota negativamente sull'integrità del sito interessato: le autorità nazionali competenti non devono adottare un piano che abbia effetti negativi che compromettono il sito, a meno che non vengano rispettati i criteri e le condizioni fissati all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva Habitat.

CAPITOLO 9. CONCLUSIONI

La variante al piano è costituita da un quadro di riferimento caratterizzato da un livello di precisione approssimativo, mancando agli effetti un disegno di progettazione specifico che definisca l'attività che intende insediarsi, la natura delle attività o le eventuali condizioni operative. Si può tuttavia ragionevolmente affermare che **la variante non sostanziale al PTCP di Cremona non risulta essere fortemente influenzata dagli effetti ambientali che possono eventualmente diffondersi dalla variante al PGT di Offanengo**, determinando perciò un mancato condizionamento diretto dei livelli gerarchici della pianificazione.

La portata del piano in termini di ripercussioni ambientali è una questione assai più complessa. Il Rapporto Ambientale relativo alla VAS della variante al PGT di Offanengo, al fine di valutare le potenziali ricadute dell'intervento di ampliamento dell'area sull'ambiente, ha considerato le componenti ritenute più significative, in considerazione degli impatti derivanti dalla variante puntuale, anche se di fatto si tratta di una previsione urbanistica di cambio di destinazione d'uso del suolo, e non di un progetto edilizio. Le componenti ambientali individuate sono *acqua, aria, suolo, sottosuolo, rifiuti, e energia*.

Il Rapporto Ambientale della variante al PGT effettua una valutazione di coerenza esterna ed interna. Complessivamente, il grado di coerenza esterna è ritenuto “coerente” sulla base della mancata presenza di caratteri connotativi particolari, salvo per la classificazione degli “ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico” del PTCP, e salvo la presenza al confine est dell'area con la Roggia Babbiona, che rientra nel progetto di rete ecologica che prevede un corridoio di salvaguardia di inedificabilità di 20 m.

La valutazione di coerenza interna, che consente di verificare l'esistenza di contraddizioni all'interno del piano, effettua una analisi del grado di impatto sulle varie componenti ambientali, e propone degli accorgimenti da tenersi in fase progettuale di dettaglio, comprensivi delle attenzioni da assumere in fase esecutiva della fattibilità di intervento.

Ai sensi della LR 86/83 il Comune di Offanengo ha **predisposto lo Studio di Incidenza sui Siti di Rete Natura 2000** presenti sul territorio del comune e dei comuni limitrofi. Infatti, come disposto dal comunicato della Regione Lombardia pubblicato sul BURL n. 9 del 02/03/2012, la Valutazione di Incidenza sui Siti Rete Natura 2000 si affianca alla VAS anche in presenza di siti ricadenti in comuni limitrofi al territorio del Comune oggetto di pianificazione. Nel territorio dei comuni confinanti ad Offanengo sono presenti i SIC “Palata Menasciutto”, “Cave Danesi” e “Naviglio di Melotta”. Lo studio è stato sottoposto a valutazione da parte degli Enti Gestori degli *habitat* di riferimento (il settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona per i SIC “Naviglio di Melotta” e “Cave Danesi”, e il Parco del Serio per il SIC “Palata Menasciutto”). Successivamente il Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti ha espresso Valutazione di Incidenza con Decreto n. 221 del 09/10/2013, contenente alcune prescrizioni.

In tema di individuazione, descrizione e valutazione degli effetti significativi sull'ambiente del piano, delle ragionevoli alternative, degli effetti sui siti protetti e sulle specie selezionate in conformità alla direttiva Habitat, si ritiene che la previsione della variante PGT non possa generare ricadute in termini di rumore, inquinamento elettromagnetico o luminoso, inquinamento atmosferico che possano influire direttamente sui siti Natura 2000 in esame, considerata la distanza tra questi e l'area in trasformazione. Inoltre si ritiene che la previsione non possa danneggiare i siti o comprometterne l'equilibrio, compromettere la superficie degli habitat riducendo la popolazione di specie animali o vegetali, modificarne le dinamiche strutturali ed ecologiche, o determinarne l'interruzione di reti o corridoi ecologici. Alla luce di questi elementi, si ritiene di poter concludere che le azioni previste dalla variante al PGT non possano generare effetti significativi sui siti Natura 2000 esterni al territorio comunale. La valutazione finale è da ritenersi pertanto positiva in quanto **l'esito della procedura di valutazione del piano ha accertato l'assenza di effetti negativi sull'integrità dei siti**.

L'incoerenza con gli ambiti agricoli strategici ha comportato la necessità di affrontare una “modifica non sostanziale al PTCP” ai sensi dell'art. 34 c. 2 della Normativa PTCP, attraverso la sottoscrizione dell'accordo di programma approvato con DGP n. 160 del 11/06/2013. Le modifiche non sostanziali costituiscono modalità semplificata di Variante al PTCP ai sensi dell'art. 17 c. 11 e c. 12 della LR 12/2005 e, nel caso di varianti promosse mediante accordi di programma, sono approvate dalla Giunta Provinciale con ratifica del Consiglio Provinciale per la parte inerente la variazione cartografica, sentita la Conferenza dei Comuni e delle Aree regionali protette per ambito territoriale di riferimento. Secondo l'art. 19 bis della Normativa PTCP, **le modalità di variazione cartografica degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, per le “modifiche non sostanziali” di cui all'art. 34 c., necessitano della risposta a determinati requisiti, che a seguito dell'accertamento effettuato dall'autorità competente per la VAS risultano adempiti**.

Come conclusione finale, è fondamentale considerare quanto disposto dall'articolo 4 comma 3 della Direttiva 2001/42/CE, che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia”*. La direttiva chiarifica che possono essere utilizzate, per fornire le informazioni di cui all'allegato I (contenuti, obiettivi, caratteristiche ambientali, effetti significativi, ecc.) quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria. **Si ritiene quindi appropriato recepire le informazioni disponibili nel Rapporto Ambientale della variante al PGT di Offanengo, e di convergere con le valutazioni effettuate dallo stesso. L'accertamento preliminare effettuato dal presente rapporto non ha determinato la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante promossa dall'Accordo di Programma.**

CAPITOLO 10. MONITORAGGIO

Gli effetti ambientali significativi dell'attuazione del piano sono oggetto di controllo allo scopo di **individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e adottare le misure correttive che si ritengono opportune**. Il monitoraggio degli effetti ambientali significativi dei piani e dei programmi è un obbligo di legge.

Il monitoraggio può essere descritto genericamente come un'attività di osservazione dello sviluppo dei parametri di interesse per quanto attiene all'entità, al tempo e allo spazio. Il monitoraggio può essere anche un mezzo per verificare le informazioni contenute nel rapporto ambientale. I metodi scelti di carattere tecnico da seguire per il monitoraggio dovrebbero essere quelli disponibili e che in ogni circostanza meglio si adattano per vedere se le ipotesi presentate nel rapporto ambientale corrispondano agli effetti ambientali che si verificano quando il piano o il programma viene attuato e per individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti risultanti dall'attuazione del piano o del programma. È chiaro che **il monitoraggio è integrato nel contesto della valutazione ambientale e non richiede attività di ricerca scientifica**. Anche il carattere (ad es. quantitativo o qualitativo) e i dettagli delle informazioni ambientali necessarie per il monitoraggio dipendono dal carattere e dal livello di dettaglio del piano o del programma e degli effetti ambientali previsti.

A seconda di quali effetti vengono monitorati e della frequenza delle revisioni, il monitoraggio può coincidere ad esempio con la revisione regolare di un piano o di un programma. Il controllo deve includere gli effetti ambientali significativi, che comprendono in linea di principio tutti i tipi di effetti (positivi, negativi, previsti e imprevisti). È possibile che a volte sia giustificato il monitoraggio di altri effetti (ad esempio, effetti che non erano stati previsti al momento della stesura del piano o del programma).

Uno degli scopi del monitoraggio è consentire all'autorità di pianificazione di intraprendere azioni correttive adeguate nel caso in cui il monitoraggio dovesse rivelare effetti ambientali negativi non considerati nella valutazione ambientale. Se un piano o un programma adottato viene modificato in seguito al monitoraggio, tale modifica può richiedere una nuova valutazione ambientale, a meno che non si tratti di una modifica minore e gli Stati membri non determinino l'improbabilità del verificarsi di effetti ambientali significativi. È probabile che modifiche del piano conseguenti al monitoraggio servano a compensare o a mitigare gli effetti ambientali negativi.

Possono essere impiegati, se del caso, meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio. Il Rapporto Ambientale della variante al PGT di Offanengo dichiara di confermare gli indicatori di monitoraggio presenti nel PGT vigente. **Usfruendo dell'opportunità di evitare ridondanze di azioni di controllo, si ritiene appropriato, come meccanismo di verifica sul PTCP, avvalersi degli indicatori di monitoraggio messi in atto dal PGT di Offanengo**, riservando comunque una ulteriore verifica adeguata in occasione di ogni eventuale revisione del PTCP, attraverso l'utilizzo dello specifico modello di riferimento qui sotto descritto.

La rappresentazione quantitativa delle principali variabili ambientali, nonché delle dinamiche economiche e sociali verrà realizzata mediante appositi indicatori – il cosiddetto **modello di riferimento DPSIR** –, con la finalità di:

- ridurre il numero di misurazioni e di parametri che normalmente sono richiesti per fornire un quadro esatto della situazione indagata;
- organizzare l'informazione ambientale, sempre più articolata e complessa, necessaria per il governo del territorio e delle realtà socio-economiche;
- semplificare il processo di comunicazione attraverso cui i risultati delle indagini vengono forniti all'utilizzatore e divulgati;
- agevolare la definizione di processi decisionali e valutarne l'efficacia.

L'indicatore è un parametro avente una stretta relazione con un dato fenomeno, in grado di fornire informazioni sulle caratteristiche dell'evento nella sua globalità, nonostante ne rappresenti solo una parte. L'importanza dell'indicatore risiede proprio nella sua principale funzione di rappresentare in modo sintetico fenomeni, processi, problematiche, mantenendo inalterato il contenuto informativo dell'analisi effettuata. L'Agenzia Europea per l'Ambiente (AEA) ha individuato le tre funzioni principali degli indicatori ambientali in relazione ai processi decisionali:

- fornire informazioni sui problemi ambientali per mettere i responsabili nella condizione di valutarne la gravità;
- dare supporto alla definizione delle priorità, attraverso l'identificazione degli elementi chiave di pressione sull'ambiente e allo sviluppo delle politiche di risposta;
- monitorare gli effetti delle politiche di risposta.

Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle politiche di sviluppo sostenibile, caratterizzate da una equilibrata integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, gli indicatori devono necessariamente essere inseriti in una logica di sistema. In tal modo l'indicatore diviene lo strumento che aiuta a capire dove siamo, in che direzione andiamo e quanto si è lontani dagli obiettivi fissati. È opportuno, quindi, disporre di un modello, descrittivo delle interazioni tra i sistemi economici, politici e sociali con le componenti ambientali, secondo una sequenza causa-condizione-effetto, in modo da fornire una visione multidisciplinare e integrata dei diversi processi ambientali.

Secondo il modello **DPSIR**, gli sviluppi di natura economica e sociale (**Determinanti**) esercitano **Pressioni**, che producono alterazioni sulla qualità e quantità (**Stato**) dell'ambiente e delle risorse naturali. L'alterazione delle condizioni ambientali determina degli **Impatti** sulla salute umana, sugli ecosistemi e sull'economia, che richiedono **Risposte** da parte della società. Le azioni di risposta possono avere una ricaduta diretta su qualsiasi elemento del sistema.

Indicatori di Determinanti (Driving Forces): descrivono gli sviluppi sociali, demografici ed economici nella società e i corrispondenti cambiamenti negli stili di vita, nei livelli di consumo e di produzione complessivi. I determinanti sono la crescita della popolazione, i fabbisogni e le attività degli individui. Questi provocano cambiamenti nei livelli complessivi di produzione e nei consumi. Attraverso questi cambiamenti i determinanti esplicano pressione sull'ambiente.

Indicatori di Pressione (Pressure): descrivono le emissioni di sostanze, di agenti fisici e biologici, l'uso delle risorse e l'uso del terreno. Le pressioni esercitate dalla società sono trasportate o trasformate in una quantità di processi naturali fino a manifestarsi con cambiamenti delle condizioni ambientali. Esempi di indicatori di pressione sono le emissioni di anidride carbonica per settori, l'uso di rocce o di sabbie per costruzioni e la quantità di terreno usato per le strade.

Indicatori di Stato (State): gli indicatori di stato danno una descrizione quantitativa e qualitativa dei fenomeni fisici (come ad esempio la temperatura), biologici (come la quantità di pesci in uno specchio d'acqua), e chimici (ad esempio la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera) in una certa area. Gli indicatori di stato possono, ad esempio, descrivere lo stato delle foreste e della natura presente, la concentrazione di fosforo e zolfo in un lago oppure il livello di rumore nelle vicinanze di un aeroporto.

Indicatori di Impatto (Impact): a causa delle pressioni sull'ambiente, lo stato dell'ambiente cambia. Tali cambiamenti hanno poi impatti sulle funzioni sociali ed economiche legate all'ambiente, quali la fornitura di adeguate condizioni di salute, la disponibilità di risorse e la biodiversità. Gli indicatori di impatto sono usati per descrivere tali impatti.

Indicatori di Risposta (Response): gli indicatori di risposta si riferiscono alle risposte date da gruppi sociali (o da individui), così come ai tentativi governativi di evitare, compensare mitigare o adattarsi ai cambiamenti nello stato dell'ambiente. Ad alcune di queste risposte si può far riferimento come a forze guida negative, poiché esse tendono a re-indirizzare i trend prevalenti nel consumo e nella produzione. Altre risposte hanno come obiettivo quello di elevare l'efficienza dei processi e la qualità dei prodotti attraverso l'uso e lo sviluppo di tecnologie pulite. Esempi di indicatori di risposta sono la percentuale di auto con marmitta catalitica e quella di rifiuti riciclati.